



PRE-C.P. 44/13

Tribunale di Novara

Sezione Civile

Così composto:

Dott. <u>B. Genco</u>	Presidente
Dott. <u>G. Pascale</u>	Giudice rel. ed est.
Dott. <u>M. Valsecchi</u>	Giudice

Premesso:

- che questo Tribunale, accogliendo il ricorso proposto ex art. 161, 6° co. L.F., ha assegnato a Cosmo Air Italia s.r.l. il termine di gg 120, dalla comunicazione del decreto, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla Legge Fallimentare o di una domanda ex art. 182 bis (e relativa documentazione);
- che nel termine concesso Cosmo Air Italia s.r.l. non ha presentato i suddetti documenti e ha chiesto una ulteriore proroga di giorni 60 per provvedere al deposito, prospettando la necessità di dover optare per un piano in continuità indiretta o meramente liquidatorio;
- che il CG ha rassegnato parere favorevole a una proroga di 30 giorni;

rilevato:

- che la richiesta proroga sia sorretta da motivazione adeguata in punto necessità di optare per una soluzione in continuità indiretta o per una soluzione meramente liquidatoria, ma debba essere contenuta nel minor termine di 30 giorni, posto che la società ha già beneficiato del termine massimo di 120 giorni, il CG ha evidenziato gravissime – e pienamente condivisibili – criticità in punto sostenibilità della soluzione di continuità indiretta, che si fonda su un

contratto di affitto d'azienda già rimasto inadempito dall'affittuaria, che ha sinora cumulato una morosità di euro 25.000,00, ha un risultato negativo di bilancio per euro 36.100,00 circa ed è debitrice della società proponente di euro 134.000,00 a titolo di corrispettivo per la cessione di merci e del magazzino;

- che il CG ha evidenziato, altresì, l'illiquidità attuale della società proponente;

P.Q.M.

Assegna a Cosmo Air Italia s.r.l. un ulteriore termine di gg. 30 dalla comunicazione del presente decreto, per consentire la presentazione:

della proposta;

del piano ;

della documentazione previsti dai commi secondo e terzo della L.F.

di domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, 1° comma L.F., conservando, fino alla data del decreto di omologazione, gli effetti protettivi del ricorso;

di una memoria illustrativa.

AVVERTE

il/la ricorrente che sino alla scadenza del suddetto termine potrà liberamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione e dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ritenuti necessari e urgenti, dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione del Tribunale il quale potrà assumere sommarie informazioni e comunque, prima di provvedere, dovrà acquisire il parere del Commissario Giudiziale, se nominato (art. 161, 7° comma novellato);
- b) le richieste di autorizzazione a contrarre finanziamenti ovvero pagare crediti per beni o servizi anteriori al deposito del ricorso di concordato, dovranno essere accompagnate da una relazione redatta da un professionista (designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F.

che, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa fino all'omologazione, attesti che tali finanziamenti sono essenziali alla prosecuzione dell'impresa e sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;

- c) i crediti di terzi sorti nelle more del deposito del piano, per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ex art. 111 L.F. in questa e nella successiva procedura concorsuale;

DISPONE:

d) il debitore deve:

d1) tenere a disposizione del Giudice e del Commissario Giudiziale i suoi libri contabili (art. 170, 2° comma L.F.)

d2) depositare entro il giorno 5 di ogni mese

- una relazione sull'attività svolta per la predisposizione della proposta e del piano concordatario
- la situazione finanziaria dell'impresa ed una breve relazione illustrativa della stessa che il cancelliere deve comunicare, entro il giorno successivo al deposito, al Registro delle Imprese, per la pubblicazione.

DISPONE

che il Commissario, entro 10 gg. dal deposito della relazione e della situazione finanziaria suddette, deve depositare sue motivate osservazioni e/o proposte;

AVVERTE

Che, quando comunque risulta che l'attività del debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il Tribunale, sentito il debitore ed il Commissario Giudiziale (se nominato) abbrevia, anche d'ufficio, il termine di dilazione concesso.

AVVERTE

Che, se il Commissario Giudiziale accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, ha dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, ha esposto passività insussistenti o ha commesso atti in frode alle ragioni dei creditori, (art. 173

L.F.) deve riferirne immediatamente al Tribunale per l'eventuale dichiarazione di improcedibilità della domanda o per l'eventuale emissione di sentenza di fallimento (reclamabile ex art. 18 L.F.), su istanza di uno o più creditori o su richiesta del P.M., previa convocazione del debitore ex art. 15 L.F.

DISPONE

che il presente decreto sia:

- a) comunicato al Pubblico Ministero (in sede);
- b) pubblicato a cura della cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 L.F., sul sito www.tribunale.novara.it e nel Registro delle Imprese;
- c) pubblicato per estratto entro il 9.6.14, a cura della ricorrente, sul sito www.astegiudiziarie.it e su quello del Tribunale.

Si comunichi a parte ricorrente e al CG.

Novara, 22.5.14



Il Presidente
dott. Bruno Conca